

SISTEMA ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE





L'ACCOGLIENZA E L'AVVIO ALL'AUTONOMIA DEI NEOMAGGIORENNI IN PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

FOCUS NORMATIVO















Minore straniero non accompagnato Legge 7 aprile 2017 n. 47

Per "Minore straniero non accompagnato", si intende: "il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 2).















Prosieguo amministrativo Regio decreto n.1404/1934

Il R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935, n. 835)

Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni accanto alla competenza civile e a quella penale, attribuisce al Tribunale per i minorenni una competenza definita amministrativa/ rieducativa.















Prosieguo amministrativo Regio decreto n.1404/1934

Art 25 (Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.)

Quando un minore degli anni 18 da manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designate dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalita' del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

- 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
- 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medicopsico-pedagogico















Prosieguo amministrativo Regio decreto n.1404/1934 come modificato dalla Legge 1.888/1956

Art. 25.

- Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere. Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:
 - 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
 - 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medicopsico-pedagogico.















Prosieguo amministrativo Regio decreto n.1404/1934 come modificato dalla Legge 1.888/1956

Articolo 27 r.d. n. 1404/1934

Disposizioni particolari alla libertà assistita.

Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'art. 25 (affidamento del minore al servizio sociale minorile), all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonché le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.











Prosieguo amministrativo Regio decreto n.1404/1934

L'interesse è quello di attuare il percorso educativo e di integrazione sociale intrapreso che appaia più idoneo ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.















Minore straniero non accompagnato Legge 7 aprile 2017 n. 47

Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo

Con l'introduzione della legge 7 aprile 2017, n. 47 dedicata ai minori stranieri non accompagnati, l'art. 13, dispone quanto segue:

"Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento **sociale**, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, <u>anche su richiesta dei servizi sociali</u>, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età".













Minore straniero non accompagnato Legge 7 aprile 2017 n. 47

Presupposti per la richiesta del prosieguo amministrativo

- •Richiesta della misura anche dei servizi sociali
- •Che il destinatario della misura abbia intrapreso " un percorso di inserimento sociale"
- •che lo stesso necessiti " di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia"
- •Che abbia l'obiettivo di realizzare il diritto all'integrazione sociale















Prosieguo amministrativo ai sensi della L.47/2017

L'autorità giudiziaria competente ad applicare un provvedimento amministrativo è il Tribunale per i minorenni,

La facoltà di ricorrere al Tribunale per i minorenni per richiederne applicazione è attribuita al Pubblico Ministero, al Servizio sociale, ai genitori, al tutore, agli organismi di protezione dell'infanzia.

Nel valutare l'opportunità del proprio intervento il Tribunale deve esplicare

approfondite indagini sulla personalità del minorenne.

Il tribunale effettuerà le dovute indagini sulla personalità del minore, all'esito delle quali può disporre con decreto l'affidamento al servizio sociale con o senza collocamento in comunità.















Prosieguo amministrativo ai sensi della L.47/2017

Il prosieguo amministrativo deve avere obiettivi concreti da realizzare con lo stesso migrante.

Per tale ragione necessariamente devono essere tenuto in debito conto:

- le osservazioni dell'equipe socio-educativa
- le valutazioni del Servizio sociale professionale del Comune che ha in affidamento il msna
- in collaborazione e secondo le valutazioni dei servizi sanitari se coinvolti.

In piena sinergia con l'autorità giudiziaria minorile, che ne decreta la misura Il servizio sociale "controlla" la condotta del minore e riferisce periodicamente al tribunale proponendo e a seconda dei casi chiede la modifica delle prescrizioni in senso più restrittivo o chiedendone la cessazione.















Permessi di soggiorno del minore ai sensi della L.47/2017

- •per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età e' rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed e' valido fino al compimento della maggiore età;
- per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.















Conversione del pds da minore età

- per motivi di studio
- •di lavoro autonomo o subordinato
- •esigenze sanitarie o di cura

















Conversione del pds da minore età in caso di prosieguo amministrativo

Nel caso in cui al MSNA sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari/affidamento anziché per minore età, al compimento dei 18 anni potrà convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di attesa occupazione, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura

senza necessità di soddisfare i requisiti relativi al parere della DG Immigrazione

o alla permanenza in Italia da tre anni e partecipazione a un progetto di integrazione per due anni















Conversione del pds da minore età in caso di prosieguo amministrativo

Richiesta parere alla DG immigrazione

Le Linee guida della Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro prevedono che per i MSNA per i quali il Tribunale per i minorenni abbia disposto il prosieguo amministrativo non debba essere richiesto il parere ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/98.















Permesso di soggiorno in caso di prosieguo amministrativo

Permesso di soggiorno per affidamento

Il Ministero dell'interno con la circolare n. 400 del 28 agosto 2017 evidenzia che nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia decretato il prosieguo amministrativo del minore straniero non accompagnato, laddove lo stesso non abbia i requisiti per accedere alla conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età, la Questura potrà procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per affidamento biennale in precedenza posseduto, e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.















Permesso di soggiorno dopo il termine del prosieguo amministrativo

In questa ipotesi i permessi di soggiorno seguiranno il loro proprio naturale corso e sulla base di quanto disposto dalla normativa ordinaria di riferimento

Pertanto in caso di pds per motivi di lavoro, attesa occupazione, di studio potranno essere rilasciati pds per motivi di lavoro, attesa occupazione, di studio sulla base degli effettivi presupposti di legge in essere

Al permesso di soggiorno per affidamento al termine del proseguito potrà essere rilasciato pds lavoro o studio o attesa occupazione in presenza dei presupposti previsti dalla legge















Accoglienza di persona in prosieguo amministrativo

















Accoglienza all'interno del SAI

Articolo di riferimento:

- Sistema di accoglienza ai sensi dell'art 19 del decreto legislativo 142 del 2015 e ss, in attuazione delle direttive europee EU/2013/33 e EU/2013/32, nel quale è previsto il principio secondo il quale nella scelta delle misure di accoglienza si debba tenere in adeguata considerazione "Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore" art 19 co2 bis decreto legislativo 142\2015
- L.132/2018 e circolare sui profili applicativi del decreto del 4.10.2018 n.113: è evidenziato che al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (allora SIPROIMI) possono accedere " i minori stranieri non accompagnati anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età, rimangono nel sistema fino alla definizione della domanda di protezione e nel caso di concessione di protezione internazionale, per il tempo riservato ai beneficiari.
- Il Siproimi si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni di cui all'art 13 della l.47 del 2017 potranno proseguire in presenza dei presupposti previsti dalla stessa legge, il loro percorso di accoglienza sino al 21 esimo anno di età"















Accoglienza all'interno del SAI

Disposizione dl 130 convertito in legge 173\2020

Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.















tutte le slide e i video dei seminari nella WEBINAR GALLERY RETE SAI

www.retesai.it/webinar

GRAZIE PER L'ATTENZIONE















CONTATTI



www.ReteSAI.it



facebook cittalia



@rete_sai

info@serviziocentrale.it comunicazione@cittalia.it

